

ORDINANZA DEL PRESIDENTE N ° 68 DEL 31-08-2026

Oggetto: INTERDIZIONE DELLA NAVIGAZIONE PER UNITÀ CON E SENZA MOTORE, LUNGO IL TRATTO DEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE VILLORESI RICOMPRESO TRA LA PROG. KM 0+000 E LA PROG. KM 14+010 NEI COMUNI DI SOMMA LOMBARDO, VIZZOLA TICINO E LONATE POZZOLO, A DECORRERE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA E SINO ALL'ADOZIONE DI ESPRESSO PROVVEDIMENTO DI REVOCA

IL PRESIDENTE

VISTO

- la L.R. n. 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti;
- Il R.R. n. 9/2002 – Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- Il R.R. n. 9/2015 – Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione;
- il R.R. n. 3/2015 – Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera a), punto ii), ai sensi del quale, sulle idrovie collegate, è autorità competente il soggetto proprietario, nonché l'art. 6 co. 4 che prevede che, con proprio atto motivato, l'autorità competente possa interdire temporaneamente la navigazione in caso di incompatibilità con la sicurezza sulla navigazione
- Il R.R. n. 3/2010 – Regolamento Regionale di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo;
- Il Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile approvato con DGR n. X/6037 del 19 dicembre 2016, ed in particolare l'art. 29 c. 4 che prevede che il Consorzio può limitare la navigazione per necessità di gestione, manutenzione o mantenimento della funzionalità e sicurezza idraulica;
- il vigente Statuto consortile, e in particolare l'art. 14 comma 1 lettera f), che stabilisce che il Presidente promuove tramite ordinanza tutte le azioni necessarie per la tutela e l'incolumità pubblica con particolare riferimento all'uso delle alzaie, banchine e alla sicurezza della navigazione;

- la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 260 del 18 settembre 2025 di approvazione della modifica del Piano di Organizzazione Variabile (POV);
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 24 settembre 2025 con la quale è stato nominato l'Ing. Filippo Maria Banfi quale Dirigente dell'Area Concessioni, Energia e Salvaguardia Idraulica;

CONSIDERATO

- che il Consorzio è proprietario ed ente gestore del Canale Adduttore Principale Villoresi (CAPV), sul quale lo stesso esercita le funzioni di Polizia Idraulica;
- che il Consorzio è inoltre autorità competente, ai sensi del R.R. n. 3/2015, sul CAPV, il quale rientra tra le idrovie collegate di cui all'Allegato A del citato Regolamento regionale;
- che a causa delle avverse condizioni meteorologiche si sono verificate diverse cadute di piante sulla banchina del Canale Adduttore Principale Villoresi, e segnatamente nel tratto ricompreso tra la prog. km 6+980 in Comune di Vizzola Ticino, in corrispondenza del ponte di via Mulino di Ferro, e la prog. km 14+010 in Comune di Lonate Pozzolo, in corrispondenza del ponte della SP 146;
- che alcune delle piante cadute interessano anche l'alveo del Canale e che, in ogni caso, le relative operazioni di rimozione potrebbero determinare situazioni di pericolo e interferire con la sicurezza della navigazione;
- che risulta opportuno, al fine di evitare l'ingresso nel Canale di unità di navigazione poi impossibilitate a uscire prima del tratto interessato dalla presenza delle piante, estendere l'interdizione della navigazione anche a partire dalla prog. km 0+000;
- che pertanto occorre interdire la navigazione per unità con e senza motore, lungo il tratto del Canale Adduttore Principale Villoresi ricompreso tra la prog. km 0+000 e la prog. km 14+010 nei Comuni di Somma Lombardo, Vizzola Ticino e Lonate Pozzolo, a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza e sino all'adozione di esposto provvedimento di revoca.

Considerato tutto quanto sopra, e per quanto di competenza al Consorzio, il Presidente

ORDINA

1. L'Interdizione della navigazione per unità con e senza motore, lungo il tratto del Canale Adduttore Principale Villoresi ricompreso tra la prog. km 0+000 e la prog. km 14+010 nei Comuni di Somma Lombardo, Vizzola Ticino e Lonate Pozzolo, a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza e sino all'adozione di esposto provvedimento di revoca.
2. Di dare opportuna comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati alla suddetta disposizione.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza potrà essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00, ex art 57 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area Concessioni Energia e Salvaguardia Idraulica Ing. Filippo Banfi.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al TSAP.

Milano, 31-08-2026

IL PRESIDENTE

ALESSANDRO ROTA

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia